



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare N. 12/2015

Castelfranco Veneto, 9 Giugno 2015

Oggetto: DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2015 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu **la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni** che modificano il calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata **analisi dei casi di esonero** si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu **va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:**

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

Dichiarazione Tasi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015, ha ribadito quando già in precedenza affermato nelle risposte Faq del 3 giugno 2014: il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La richiamata risoluzione, peraltro, ha precisato che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.

Dr.ssa Michela Pellizzer